Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 294**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 novembre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. **1710.**

Istituzione dell'Istituto d'arte di San Cataldo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli Istituti e Scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituito in San Cataldo un Istituto d'arte con le sezioni « Arte del mobile » e « Arte del tessuto », del quale sono approvati la pianta organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 59.500.000. La spesa graverà sul cap. 260 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1964

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 46. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di San Cataldo

Sezioni: Arte del mobile; Arte del tessuto

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi.
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia.
5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi.
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia in una o più sezioni.
7. Insegnante di disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi.
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi.
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi.
10. Insegnante per la lavorazione artistica del mobile, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
11. Insegnante per l'arte del tessuto con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
12. Insegnante di tecnologia per il legno	—	1	—
13. Insegnante di tecnologia per il tessuto	—	1	—
14. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
15. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio e la tarsia	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
16. Insegnante d'arte applicata per il tessuto	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
17. Segretario economo	1	—	—
18. Applicati di segreteria	2	—	—
19. Bidelli	4	—	—

N B — I titolari sono tenuti a completare l'orario settimanale fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18

Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di un'ora settimanale per ciascuna sezione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Statuto dell'Istituto d'arte di San Cataldo

Art. 1.

L'Istituto d'arte di San Cataldo è composto delle sezioni di « Arte del mobile », « Arte del tessuto ».

Art. 2.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Comune;

c) il direttore dell'Istituto;

d) un insegnante eletto dal Collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'Istituto.

Il direttore dell'Istituto esercita le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del Consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il Consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il Consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il Consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del Consiglio d'amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'Istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciati e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spesa straordinaria;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento, nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il Consiglio d'amministrazione adempie inoltre alle altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'Istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della Cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'Istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi qualsiasi specie al personale di ruolo o non di ruolo è effettuato direttamente dall'Istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli Istituti e Scuole d'arte e, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni di bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, e corredati dalle relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'Istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della Cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'Istituto.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un Istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un Istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'Istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'Istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'Istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'Istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. **1711.**

Istituzione dell'Istituto d'arte di Vibo Valentia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli Istituti e Scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituito in Vibo Valentia un Istituto d'arte con le Sezioni « Arte del mobile » e « Arte ceramica », del quale sono approvati la pianta organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 64.500.000.

La spesa graverà sul cap. 260 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1964

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 47. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Vibo Valentia

Sezioni: Arte del mobile; Arte ceramica

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi.
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia.
5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi.
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia in una o più sezioni.
7. Insegnante di disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi.
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi.
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi.
10. Insegnante per la lavorazione artistica del mobile, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
11. Insegnante di ceramica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
12. Insegnante di tecnologia per il legno	—	1	—
13. Insegnante di tecnologia per la ceramica	—	1	—
14. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
15. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio e la tarsia	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
16. Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica . . .	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
17. Insegnante d'arte applicata per la formatura e la foggiatura . .	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
18. Insegnante d'arte applicata per i forni e le macchine	1	—	In tutte le classi.
19. Segretario economo	1	—	—
20. Applicati di segreteria	2	—	—
21. Bidelli	4	—	—

N.B. — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di un'ora settimanale per ciascuna sezione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Statuto dell'Istituto d'arte di Vibo Valentia

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Vibo Valentia è composto delle sezioni di « Arte del mobile », « Arte ceramica ».

Art. 2.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Comune;

c) il direttore dell'Istituto;

d) un insegnante eletto dal Collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'Istituto.

Il direttore dell'Istituto esercita le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del Consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il Consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il Consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il Consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del Consiglio d'amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'Istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva o dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spesa straordinaria;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento, nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di di famiglia, salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il Consiglio d'amministrazione adempie inoltre alle altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'Istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della Cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'Istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo effettuato direttamente dall'Istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli Istituti e Scuole d'arte e, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni di bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, e corredati dalle relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'Istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della Cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'Istituto.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un Istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un Istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'Istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'Istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'Istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'Istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 1712.

Trasformazione in Istituto d'arte della Scuola d'arte di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli Istituti e Scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 la Scuola d'arte di Udine è trasformata in Istituto d'arte, del quale sono approvati la pianta organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo di L. 73.000.000 occorrente per il funzionamento dell'Istituto di cui all'articolo precedente graverà sul cap. 260 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 50. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Udine

Sezioni: Arte del mobile; Arte dei metalli; Arte del tessuto

	Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1.	Direttore	1	—	—
2	Insegnante di religione	—	1	—
3	Insegnante di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi.
4.	Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia.
5	Insegnante di matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi.
6.	Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di tecnologia in una o più sezioni.
7	Insegnante di disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi.
8	Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi.
9	Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi.
10	Insegnante per la lavorazione artistica del mobile, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
11	Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1		In tutte le classi della relativa sezione.
12	Insegnante per l'arte del tessuto con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
13	Insegnante di tecnologia per il legno e per i metalli	—	1	—
14	Insegnante di tecnologia per il tessuto	—	1	—
15	Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
16	Insegnante d'arte applicata per l'intaglio e la tarsia	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
17	Insegnante d'arte applicata per la forgiatura e la tiratura a martello	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
18	Insegnante d'arte applicata per il cesello e lo sbalzo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
19	Insegnante d'arte applicata per gli smalti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
20	Insegnante d'arte applicata per il tessuto	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
21.	Insegnante d'arte applicata per il tappeto	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
22	Insegnante d'arte applicata per il merletto e ricamo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
23	Segretario economo	1	—	—
24	Applicato di segreteria	1	—	—
25	Bidelli	3	—	—

N B — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di un'ora settimanale per ciascuna sezione

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Statuto dell'Istituto d'arte di Udine

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Udine è composto delle sezioni di « Arte del mobile », « Arte dei metalli », « Arte del tessuto ».

Art. 2.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Comune;

c) il direttore dell'Istituto;

d) un insegnante eletto dal Collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'Istituto.

Il direttore dell'Istituto esercita le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del Consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il Consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il Consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il Consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del Consiglio d'amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'Istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spesa straordinaria;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il Consiglio di amministrazione adempie inoltre alle altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'Istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della Cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'Istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'Istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli Istituti e Scuole d'arte e, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni di bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'Istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della Cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'Istituto.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un Istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un Istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'Istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'Istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'Istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'Istituto è un direttore il quale sovraintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

LEGGE 15 novembre 1965, n. **1288.**

Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I privati datori di lavoro i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 100 lavoratori tra operai ed im-

piegati, sono tenuti ad occupare nella proporzione dell'1 per cento vedove ed orfani di guerra e vedove ed orfani di caduti per causa di servizio.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Art. 2.

Le assunzioni di cui al precedente articolo sono subordinate al possesso della idoneità richiesta per l'impiego.

A copertura della percentuale stabilita dal precedente articolo, i privati datori di lavoro possono computare gli orfani occupati in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, all'articolo 56 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, o comunque assunti.

Art. 3.

I privati datori di lavoro che, alla data di pubblicazione della presente legge, non abbiano ancora alle loro dipendenze il numero di vedove ed orfani di guerra o di vedove ed orfani di caduti per causa di servizio che in virtù di essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale ed in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi per gli operai e di diciotto mesi per gli impiegati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Hanno diritto ad essere assunti al lavoro, agli effetti della presente legge, coloro che, non avendo superato il 55° anno di età, siano:

a) vedove di guerra;

b) orfani di guerra;

c) vedove di caduti per causa di servizio;

d) orfani di caduti per causa di servizio.

La condizione di cui alla lettera *a*) deve essere comprovata dal possesso dell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione di cui alla lettera *b*) deve essere comprovata dall'apposito certificato di iscrizione all'elenco generale tenuto a cura dei Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'articolo 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365.

Le condizioni di cui alle lettere *c*) e *d*) devono essere comprovate da dichiarazioni dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

Art. 5.

I privati datori di lavoro possono assumere direttamente le vedove e gli orfani di guerra e le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio iscritti nei ruoli di cui al successivo articolo 8, aventi una qualifica impiegatizia o una particolare specializzazione o qualificazione, oppure che siano in possesso di attestati di conseguita idoneità rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I privati datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione nominativa al competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra e al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dei lavoratori assunti direttamente, entro i 5 giorni dall'assunzione.

Le assunzioni delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani di caduti per causa di servizio non aventi le qualifiche o gli attestati di cui al primo comma debbono rispettivamente essere effettuate tramite i Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra e gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e con richiesta numerica.

I predetti organi avvieranno i lavoratori richiesti numericamente in conformità ai criteri previsti dall'articolo 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 6.

Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o che si rendessero vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle Aziende municipalizzate, negli Enti pubblici in genere e negli Istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi in disponibilità per riduzione di organico, dovrà essere data la precedenza alle vedove e agli orfani di guerra e alle vedove e agli orfani dei caduti per causa di servizio di cui all'articolo 1 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi.

Qualora si tratti di posti delle carriere direttive e di concetto o parificati da assegnarsi per concorso, alle vedove e agli orfani di guerra ed alle vedove e agli orfani dei caduti per causa di servizio che abbiano conseguito l'idoneità, sarà riservato il 5 per cento dei posti messi a concorso.

I posti iniziali delle carriere esecutive e di quelle del personale ausiliario o parificato saranno conferiti senza concorso nella proporzione del 2 per cento dei posti di organico per le vedove e gli orfani di cui all'articolo 4 e nei limiti delle vacanze.

Eguale precedenza sarà data alle vedove e agli orfani di guerra e alle vedove e agli orfani dei caduti per causa di servizio nell'assunzione ai posti non di ruolo eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al presente articolo e nei limiti delle vacanze.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, sia su istanza degli interessati iscritti come disoccupati presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione che delle Associazioni od Enti che li tutelano.

Può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione delle vedove e degli orfani interessati.

Per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio che devono assumersi in virtù del presente articolo, il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto fino al compimento del 55° anno di età.

Art. 7.

Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso in qualità di operai vedove ed orfani di guerra e vedove ed orfani di caduti per causa di servizio di cui all'articolo 4 nella proporzione del 2 per cento in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze.

La stessa percentuale si applica anche in rapporto agli operai assunti in via eccezionale con contratto di diritto privato.

Per gli aspiranti all'assunzione nella 1ª e 2ª categoria è richiesto l'accertamento della idoneità professionale mediante apposita prova.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese al personale operaio di ruolo e non di ruolo degli Enti pubblici.

Il limite massimo di età per l'assunzione delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio è, in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 8.

Nello speciale ruolo degli orfani di guerra idonei al collocamento formato, a norma dell'articolo 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365, dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra devono essere comprese anche le vedove di guerra.

Nell'elenco degli orfani dei caduti per causa di servizio di cui all'articolo 4 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, istituito presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, devono essere comprese le vedove dei caduti per causa di servizio.

Art. 9.

Alle vedove ed orfani di guerra ed alle vedove ed orfani dei caduti per causa di servizio occupati a norma della presente legge presso i privati datori di lavoro deve essere usato il normale trattamento economico, giuridico e normativo.

Art. 10.

Le denunce periodiche di cui all'articolo 17 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificato con legge 5 marzo 1963, n. 367, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra presso i privati datori di lavoro devono essere inviate alla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in doppio esemplare e devono contenere le generalità delle vedove ed orfani di guerra occupati con l'indicazione del giorno di assunzione e della categoria di mestiere.

Le Rappresentanze, dopo l'esame di competente e non oltre i 30 giorni dalla data di arrivo, comunicheranno un esemplare delle singole denunce al locale Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra.

Le denunce predette tengono luogo di richieste ai fini del collocamento obbligatorio delle vedove e degli orfani per il semestre in corso.

Le denunce periodiche che, ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per causa di servizio, i privati datori di lavoro sono tenuti a trasmettere agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione devono contenere anche dati e notizie relativi alle vedove ed orfani dei caduti per causa di servizio.

I privati datori di lavoro che svolgono la propria attività in più Province sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui ai commi precedenti distintamente per le singole Province ai competenti Comitati dell'Opera nazionale orfani di guerra e agli Uffici del lavoro e della massima occupazione e, complessivamente, alla sede centrale dell'Opera nazionale orfani di guerra e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 11.

Gli elenchi, le variazioni ed i prospetti che le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici, le Aziende municipalizzate e gli Istituti soggetti a vigilanza governativa sono tenuti ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai prefetti e agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375 — integrato dall'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 367 — dell'articolo 10 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'articolo 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno contenere anche dati numerici e nominativi distintamente per le categorie delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio.

Copia di dette denunce, integrata dai dati e notizie relativi alle vedove e agli orfani di guerra, deve essere trasmessa dalle Amministrazioni ed Enti pubblici a carattere nazionale o interprovinciale alla sede centrale dell'Opera nazionale orfani di guerra e dagli Enti pubblici locali ai competenti Comitati provinciali dell'Opera stessa.

Art. 12.

I privati datori di lavoro che non presentino nei termini le denunce previste dal secondo comma dell'articolo 5 e dall'articolo 10 sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000.

I privati datori di lavoro inadempienti all'obbligo di occupare vedove e orfani di guerra, vedove ed orfani di caduti per causa di servizio sono puniti con una ammenda da lire 1500 a lire 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato ai predetti interessati e non coperto.

Art. 13.

Le ammende previste dalla presente legge saranno versate dagli Uffici del registro direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate alla costituzione di un fondo per l'annuale erogazione di borse di studio a favore degli orfani di guerra e degli orfani dei caduti per causa di servizio.

Art. 14.

Nelle contravvenzioni previste dall'articolo 12, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento,

ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro competente per il territorio, il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo delle rispettive ammende, con facoltà di ridurre l'importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma dell'articolo 12 l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta con la precedente contravvenzione e, in tal caso, non si tiene conto del limite massimo stabilito dal comma stesso.

Il versamento della somma fissata dall'Ispettorato del lavoro deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni da quella della relativa comunicazione e, in caso contrario, ha luogo il procedimento penale.

Art. 15.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1965, n. 1289.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 93. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti i seguenti:
Storia della filosofia morale;
Religioni del mondo classico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1965.

Periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari della Carovana facchini di Terrazzo e della Carovana facchini di Cerea, della provincia di Verona. (Rettifica al decreto ministeriale 19 giugno 1963).

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1963, concernente la determinazione di periodi di occupazione media mensile ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative, carovane, compagnie e gruppi di facchini e ippotrasportatori;

Decreta:

Il decreto ministeriale 19 giugno 1963, per la parte concernente la Carovana facchini di Terrazzo e la Carovana facchini interna fabbrica di perfosfati di Cerea, entrambe della provincia di Verona, è rettificato come segue:

Carovana facchini di Terrazzo:
numero giornate 23, per i soli mesi da giugno a novembre inclusi di ogni anno;
decorrenza: 5 giugno 1961;

Carovana facchini di Cerea:
numero giornate 24;
decorrenza: 1° gennaio 1962.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(8853)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1965.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1964, n. 1273;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla variazione dell'inquadramento delle cartine e tubetti per sigarette nella classificazione stabilita nella tabella G annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, in base ai nuovi prezzi all'uopo proposti dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto l'inquadramento delle cartine e tubetti per sigarette nella classificazione stabilita nella tabella G annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, è variata come appresso:

Tubetti di marca con filtro (il pacco da 10 scatole da 100 tubetti): da L. 1.500 a L. 1.600 il pacco;

Cartine tipo Monopolio non gommate (la scatola da 100 libretti da 40 cartine): da L. 1.800 a L. 2.000 la scatola;

Cartine tipo Monopolio gommate (la scatola da 100 libretti da 40 cartine): da L. 2.000 a L. 2.500 la scatola;

Cartine di marca non gommate (la scatola da 100 libretti di 40 cartine): da L. 2.500 e L. 3.000 la scatola;

Cartine di marca gommate (la scatola da 100 libretti da 40 cartine): da L. 3.000 a L. 3.500 la scatola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1965
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 167. — MONACELLI

(9067)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 12 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8846)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1965.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia e Romagna;

Visto il telegramma del 13 novembre 1965, con il quale la Prefettura di Forlì comunica che l'Amministrazione provinciale di Forlì è retta attualmente dal commissario prefettizio dottor Luigi Masci, che sostituisce pertanto il sig. Enzo Mingozzi dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna il sig. Enzo Mingozzi, dimissionario, con il dott. Luigi Masci, commissario prefettizio chiamato a reggere l'Amministrazione provinciale di Forlì.

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Luigi Masci è chiamato a far parte, quale commissario prefettizio reggente l'Amministrazione provinciale di Forlì, del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del sig. Enzo Mingozzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(9091)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 25 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Abramo Goldsteingoren, Console onorario della Repubblica Centroafricana a Milano.

In data 25 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ernest Rossi Orengo, Console generale onorario del Principato di Monaco a Genova, con giurisdizione sulle provincie di Alessandria, Asti, Genova, La Spezia e Savona.

(8951)

In data 25 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gian Franco da Pozzo, Console generale onorario del Guatemala a Milano, con giurisdizione sulle provincie di Milano, Bergamo, Bolzano, Brescia, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese e Trento.

(8879)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Ascoli Satriano

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, n. 14526/4227, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Di Loreto Biagio, nato il 5 novembre 1924, in Castellammare di Stabia, Di Loreto Laura, nata il 3 giugno 1923 in La Spezia, Di Loreto Anna-Maria, nata il 6 luglio 1926 in Roma, Di Loreto Stefania, nata il 4 agosto 1927 in Roma, Di Loreto Roberto, nato il 24 novembre 1928 in Roma e di Loreto Luisa, nata il 3 settembre 1930 in Barrea, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Cervaro-Candela-Sant'Agata » in agro di Ascoli Satriano estese mq. 23.590 riportate in catasto alle particelle numeri 18 *B*, 7-*a*, 9-*a*, 1-*a*, 2-*a*, 4-*a* e 16-*a* del foglio di mappa n. 23 del comune di Ascoli Satriano e nella planimetria tratturale con gli stessi numeri delle particelle.

(8833)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, n. 9070/2475, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Natale Antonio, nato il 23 giugno 1913, in San Giovanni Rotondo della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato » in San Giovanni Rotondo estesa mq. 1300 riportata in catasto alla particella n. 177-*f* del foglio di mappa n. 147 del comune di San Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con il n. 58-*a*.

(8834)

Autorizzazione al Consorzio di bonifica Cavamento Palata, con sede in Bologna, ad acquistare un appezzamento di terreno.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1965, registro n. 15, foglio n. 241, il Consorzio di bonifica Cavamento Palata, con sede in Bologna, è stato autorizzato ad acquistare un appezzamento di terreno, sito nel comune di Sant'Agata Bolognese, al prezzo di L. 5.920.000 (cinquemilioninovecentoventimila) per la costruzione di un impianto frigo-conserviero.

(8890)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea e di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

Il dott. Vincenzo Loffredo, nato a Napoli il 12 maggio 1910, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in Medicina e chirurgia ed il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatigli dalla Università di Roma il 26 giugno 1945.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori dei certificati smarriti a consegnarli alla Università di Roma.

(8776)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1965, registro n. 75, foglio n. 75, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla signora Bucci ved. Anna nata Lombardi, avverso l'esito del concorso per un posto di bidella supplente presso la Scuola media di Capriati al Volturno, sezione staccata di Fontegreca (Caserta).

(8864)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1965, registro n. 74 Pubblica istruzione, foglio n. 258, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 30 aprile 1964 dalla professoressa Utzeri Anna Maria avverso la decisione con la quale in data 27 novembre 1962 la Commissione dei ricorsi del Provveditorato agli studi di Roma ha respinto il gravame prodotto dalla interessata avverso l'incarico conferitole per l'insegnamento della lingua francese presso l'Istituto magistrale « Margherita di Savoia » di Roma a decorrere dall'anno scolastico 1962-63.

(8954)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1965, registro n. 74 Pubblica istruzione, foglio n. 259, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 22 ottobre 1960 dal prof. Americo De Propris avverso la decisione con la quale, in data 27 agosto 1960, la Commissione dei ricorsi del Provveditorato agli studi di Roma ha accolto soltanto in parte il ricorso gerarchico presentato dall'interessato avverso la qualifica di sufficiente attribuitagli per l'anno scolastico 1958-59.

(8955)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Torre Annunziata (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9120)

Autorizzazione al comune di Grisolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1965, il comune di Grisolia (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.872.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9058)

Autorizzazione al comune di Bosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1965, il comune di Bosa (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9059)

Autorizzazione al comune di Sassocorvaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Sassocorvaro (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.152.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9060)

Autorizzazione al comune di Talla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1965, il comune di Talla (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.628.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9110)

Autorizzazione al comune di Capolona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1965, il comune di Capolona (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.212.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9111)

Autorizzazione al comune di Castel San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1965, il comune di Castel San Nicolò (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.280.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9112)

Autorizzazione al comune di Mondaino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1965, il comune di Mondaino (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.282.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9113)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1965, il comune di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.235.494, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9114)

Autorizzazione al comune di Monte Cerignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1965, il comune di Monte Cerignone (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.718.778, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9115)

Autorizzazione al comune di Barbarano Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1965, il comune di Barbarano Vicentino (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.834.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9116)

Autorizzazione al comune di Acquapendente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1965, il comune di Acquapendente (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.518.852, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9117)

Autorizzazione al comune di Ortignano Raggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1965, il comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9118)

Autorizzazione al comune di Bagnolo di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1965, il comune di Bagnolo di Po (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9119)

Autorizzazione al comune di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Portici (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 561.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9121)

Autorizzazione al comune di Fasano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Fasano (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 244.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9122)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento dello scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa agricola « Caseificio sociale Valgrigna di Bienno », con sede in Bienno (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 ottobre 1965, si annulla il provvedimento relativo allo scioglimento della Società cooperativa agricola « Caseificio sociale Valgrigna di Bienno », con sede in Bienno (Brescia) e di cui al n. ord. 4 del decreto ministeriale in data 20 febbraio 1965.

(8860)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Albis non semper ardua », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 ottobre 1965 la Società cooperativa « Albis non semper ardua », con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 16 ottobre 1954 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(8862)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1965, registro n. 28 Difesa-Aeronautica, foglio n. 216, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 7 agosto 1964 dal maggiore A.A.r.n. ruolo d'onore Sacchetti Giorgio avverso il giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore, di cui al dispaccio ministeriale n. 8/906/4, in data 3 febbraio 1964.

(8881)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1965, registro n. 27 Difesa-Aeronautica, foglio n. 210, è stato dichiarato irricevibile il ricorso in via straordinaria proposto in data 5 settembre 1959 dal tenente colonnello G.a.r.i. Cianci Corrado avverso la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento relativo all'anno 1959, conseguente al giudizio di idoneità ed al relativo punteggio.

(8882)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

Corso dei cambi del 24 novembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,75	624,765	624,785	624,75	624,78	624,75	624,80	624,78	624,78
$ Can.	581,29	581,10	581 —	580,90	580,40	581,30	580,90	581,30	581,30	581 —
Fr. Sv.	144,67	144,70	144,695	144,68	144,645	144,68	144,675	144,68	144,68	144,68
Kr. D.	90,70	90,72	90,70	90,69	90,60	90,71	90,675	90,70	90,71	90,70
Kr. N.	87,49	87,50	87,48	87,475	87,53	87,48	87,47	87,50	87,48	87,48
Kr. Sv.	120,81	120,88	120,85	120,87	120,80	120,85	120,85	120,85	120,85	120,85
Fol.	173,44	173,47	173,46	173,48	173,50	173,46	173,47	173,45	173,46	173,46
Fr. B.	12,59	12,59	12,5910	12,59	12,585	12,59	12,5895	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,50	127,51	127,505	127,50	127,51	127,5025	127,51	127,51	127,51
Lst.	1751,97	1751,90	1751,60	1751,80	1751,50	1752,05	1751,75	1752,05	1752,05	1751,80
Dm. occ.	156,17	156,21	156,22	156,22	156,19	156,21	156,215	156,21	156,21	156,21
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,1850	24,15	24,19	24,192	24,19	24,19	34,195
Escudo Port.	21,86	21,86	21,85	21,865	21,75	21,86	21,852	21,87	21,86	21,86
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4310	10,44	10,43	10,4315	10,42	10,43	10,43

Media dei titoli del 24 novembre 1956

Rendita 5 % 1935	102,95
Redimibile 3,50 % 1934	99,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 novembre 1965

1 Dollaro USA	624,767
1 Dollaro canadese	580,90
1 Franco svizzero	144,677
1 Corona danese	90,682
1 Corona norvegese	87,472
1 Corona svedese	120,86
1 Fiorino olandese	173,475
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,504
1 Lira sterlina	1751,775
1 Marco germanico	156,217
1 Scellino austriaco	24,188
1 Escudo Port.	21,858
1 Peseta Sp.	10,431

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 22 marzo 1965 al 28 marzo 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	ex 02	I. siero di latte	2.173	3.117	1.232	2.173	3.680	6.405
	ex 05	II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	ex 01 ex 02	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	38.792	35.810	30.302	38.792	32.369 (*c*)	48.370
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	8.801	12.204	6.717	8.801	5.366 (*c*)	16.220
	ex 02	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	12.046	10.904	5.181	12.046	5.970 (*c*)	20.845
	ex 02	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	13.881	10.899	5.391	13.881	7.458 (*c*)	23.995
	ex 02	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	16.083	10.893	5.643	16.083	9.243 (*c*)	27.775
	ex 02	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	17.184	10.890	5.769	17.184	10.136 (*c*)	29.665
	ex 01 ex 02	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	18.285	10.887	5.895	18.285	11.029 (*c*)	31.555
	ex 01	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	23.056	10.874	6.441	23.056	14.898 (*c*)	39.745
	ex 01	8. superiore al 43 %	33.332	10.846	7.617	33.332	23.231 (*c*)	57.385
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	10.171	9.029	3.306	10.171	4.095 (*c*)	17.095
	ex 02	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	12.006	9.024	3.516	12.006	5.583 (*c*)	20.245
	ex 02	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	14.208	9.018	3.768	14.208	7.368 (*c*)	24.025
	ex 02	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	15.309	9.015	3.894	15.309	8.261 (*c*)	25.915
	ex 01 ex 02	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	16.410	9.012	4.020	16.410	9.154 (*c*)	27.805
	ex 01	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	21.181	8.999	4.566	21.181	13.023 (*c*)	35.995
	ex 01	7. superiore al 43 %	31.457	8.971	5.742	31.457	21.356 (*c*)	53.635

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	ex 02	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	ex 02	2. altri	6.926	10.329	4.842	6.926	3.491 (*c*)	12.470
	ex 05	c. latte condensato e altri	12.581	18.528	9.673	16.440	15.637	23.057
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	ex 06 ex 07 ex 08	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	38.792	35.810	30.302	38.792	32.369 (*c*)	48.370
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	ex 07	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	10.171 (*f*)	9.029 (*f*)	3.306 (*f*)	10.171 (*f*)	4.095 (*c*) (*f*)	17.095 (*f*)
	ex 07	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	12.006 (*f*)	9.024 (*f*)	3.516 (*f*)	12.006 (*f*)	5.583 (*c*) (*f*)	20.245 (*f*)
	ex 07	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	14.208 (*f*)	9.018 (*f*)	3.768 (*f*)	14.208 (*f*)	7.368 (*c*) (*f*)	24.025 (*f*)
	ex 07	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	15.309 (*f*)	9.015 (*f*)	3.894 (*f*)	15.309 (*f*)	8.261 (*c*) (*f*)	25.915 (*f*)
	ex 06 ex 07	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	16.410 (*f*)	9.012 (*f*)	4.020 (*f*)	16.410 (*f*)	9.154 (*c*) (*f*)	27.805 (*f*)
	ex 06	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	21.181 (*f*)	8.999 (*f*)	4.566 (*f*)	21.181 (*f*)	13.023 (*c*) (*f*)	35.995 (*f*)
	ex 06	7. superiore al 43 %	31.457 (*f*)	8.971 (*f*)	5.742 (*f*)	31.457 (*f*)	21.356 (*c*) (*f*)	53.635 (*f*)
	ex 07	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.926 (*f*)	10.329 (*f*)	4.842 (*f*)	6.926 (*f*)	3.491 (*c*) (*f*)	12.470 (*f*)
	08	c. latte condensato e altri	9.464	7.789	7.994	9.464	17.837	29.281
04.03		Burro (*a*):						
	ex 00	A. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	37.120 (*h*)
	ex 00	B. altro (*g*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	34.714 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45% in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*) . . .	1.319	zero	zero	1.319	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*) . . .	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	ex 12	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	ex 12	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.617
	02 ex 04	II. Gorgonzola ed altri	10.503	1.492	zero	10.503	zero	11.617

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	07 08 ex 12	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa . . .	esente	esente	esente	esente	esente	19.985
	ex 05	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	1.319	zero	zero	1.319	zero	8.704
	ex 12	III. Cheddar, Chester	zero	zero	zero	zero	zero	12.395
	06 09 ex 12	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	12.546	18.559	zero	12.546	12.953 (c)	32.668
	ex 05	V. Tilsit (Havarti)	14.020	17.272	666	14.020	13.588 (c)	28.005
	ex 12	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	8.484	11.313	zero	8.484	5.255 (c)	16.231
	ex 04	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	1.525	zero	zero	1.525	zero	15.153
	17 20 23	VIII. latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	21.583
	13 16	F. formaggi fus	9.823	15.190	4.375	11.989	13.007 (c)	31.362
17.02-A	01	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	7.540	5.222	2.742	7.540	8.070	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunte in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. DD/4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazione sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 chilogrammi di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 Unità di conto.

(*g*) Compreso il burro fuso.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 6.250 per quintale.

(7295)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1965;

Letta la nota del 21 ottobre 1965, n. 1719, del Presidente della Corte di appello di Potenza, il quale, nel partecipare il trasferimento in altra sede del componente effettivo di quella Commissione dott. Capaldo Eduardo, chiede che, in sua sostituzione, venga nominato il dott. Capecelatro Francesco, sostituto procuratore generale presso quella Corte;

Ritenuto che occorre procedere a tale sostituzione;

Letto l'art. 1 n. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254, che ha sostituito l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Decreta:

Il dott. Capecelatro Francesco, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso detta Corte in sostituzione del dott. Capaldo Eduardo.

Roma, addì 3 novembre 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1965
Registro n. 33 *Grazia e giustizia, foglio n.* 342. — GALLUCCI

(8975)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE - SEDE DI PALERMO

Concorso tra artisti nazionali per la ideazione ed esecuzione di opere artistiche nel Palazzo di giustizia di Palermo

IL PROVVEDITORE

Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1534, e la legge 23 marzo 1964, n. 134;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 maggio 1960, n. 237;

Visto il decreto presidenziale 30 gennaio 1963, n. 3415, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1963, al registro n. 1, foglio n. 200, col quale venne approvato il bando di concorso tra artisti nazionali per la ideazione e realizzazione di opere artistiche nel Palazzo di giustizia di Palermo, riflettenti un gruppo scultoreo in bronzo e un altorilievo in marmo bianco di Carrara, facendosi fronte al finanziamento con la spesa di L. 32.800.000 all'uopo impegnata col decreto assessoriale 23 giugno 1959, n. 03505, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1959, registro n. 1, foglio n. 1;

Considerato che, giusta i verbali relativi all'espletamento del menzionato concorso, redatti in data 6 settembre 1963 e 7 settembre 1963, repertoriati rispettivamente ai numeri 2391 e 2392, la Commissione giudicatrice mentre aggiudicò la esecuzione e posa in opera dell'altorilievo in marmo bianco di Carrara del tipo statuario delle dimensioni di m. 4,50×5, non ritenne, invece, di aggiudicare la esecuzione del gruppo scultoreo in bronzo in quanto nessuno dei bozzetti presentati dai concorrenti riportò la prescritta maggioranza di voti;

Ritenuta, quindi, la necessità di provvedere ad indire un nuovo concorso tra artisti italiani per la ideazione ed esecuzione del gruppo scultoreo in bronzo destinato alla decorazione del menzionato Palazzo di giustizia;

Visto il relativo nuovo bando di concorso tra artisti italiani;

Visto il voto n. 49470, emesso nell'adunanza del 5 marzo 1965, con il quale il Comitato tecnico amministrativo di questo Provveditorato ha ritenuto meritevole di approvazione il predetto bando di concorso;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso tra artisti italiani per la ideazione ed esecuzione del gruppo scultoreo in bronzo per il nuovo Palazzo di giustizia di Palermo;

Art. 2.

Il presente decreto con il relativo bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Palermo, addì 10 maggio 1965

Il Provveditore: MARZAGALLI

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti Provveditorato OO.PP., addì 3 luglio 1965
Registro n. 2 *foglio n.* 209

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Palermo, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata destinata alla decorazione del Palazzo di giustizia di Palermo.

Descrizione dell'opera:

gruppo scultoreo in bronzo lucido naturale da collocarsi al piano rialzato sull'asse dello scalone principale.

Il gruppo in bronzo dovrà avere l'altezza di m. 5,50 e dovrà poggiare su un dado di marmo rosso lucidato a piombo delle dimensioni di m. 1,80×1,80×1,00 L'altezza complessiva sarà quindi di m. 6,50.

Il gruppo dovrà essere ispirato al concetto simbolico della sovranità della Giustizia egualitaria ed indipendente ed alla rappresentazione delle sue manifestazioni.

Il gruppo dovrà risultare un insieme scultoreo che va guardato da tutti i lati ed essere adeguato alle proporzioni architettoniche dell'ambiente dove dovrà essere collocato.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto 1 a 5 in gesso; è richiesto inoltre un particolare al vero.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista dovrà presentare un bozzetto delle dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale: « Concorso per la ideazione dell'opera d'arte destinata alla decorazione del Palazzo di giustizia di Palermo ».

Gli elaborati e l'offerta saranno contrassegnati da un motto, esi dovranno essere accompagnati da un plico sigillato ai lembi contenente le generalità dell'artista concorrente ed il motto prescelto che sarà ripetuto anche all'esterno della busta.

Il plico inoltre dovrà contenere una dichiarazione firmata, redatta in carta da bollo da L. 400, nella quale l'artista dovrà esplicitamente affermare di avere presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Detto prezzo non dovrà comunque superare la somma di lire diciottomilioni (L. 18.000.000), somma a disposizione dell'Amministrazione per la esecuzione dell'opera di che trattasi.

Art. 4

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per la Sicilia, entro e non oltre le ore 12 del centoven-

tesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato, non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli artisti fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati, con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sullo esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'interesse di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

I plichi sigillati contenenti le generalità saranno aperti dopo che la Commissione giudicatrice avrà espresso il suo giudizio finale.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore si dovrà intendere compensato con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Ad esso verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera di impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso richiesto per l'esecuzione dell'opera.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati, sia ritenuto meritevole di realizzazione l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere a questo mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per la esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi artisti e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Trascorso tale termine l'Amministrazione non assume alcun obbligo circa la conservazione e l'integrità degli elaborati.

Quelli prescelti, rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ed attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Ad esso sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera di impegno che è allegata al presente bando e di cui, potrà essere richiesta copia all'ufficio del Genio civile di Palermo, direttamente o a mezzo incaricato.

A richiesta, detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso Ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copia degli esistenti disegni (pianta, a sezioni relative agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate).

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8946)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati idonei al concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 28 agosto 1964, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi (registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1964, registro n. 32 MDA, foglio n. 186);

Visto il decreto ministeriale in data 20 aprile 1965, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1965, registro n. 19 MDA, foglio n. 138);

Visto il decreto ministeriale in data 4 giugno 1965, con il quale si sostituisce un membro della Commissione (registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1965, registro n. 19 MDA, foglio n. 274);

Visto il decreto ministeriale in data 5 giugno 1965, con il quale si sostituisce un altro membro della Commissione (registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1965, registro numero 22 MDA, foglio n. 313);

Visto il decreto ministeriale in data 5 giugno 1965, con il quale sono nominati i membri aggiunti per gli esami di lingue estere (registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1965, registro n. 23 MDA, foglio n. 237);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Pagano Alberto . . . . punti 530 —
2. Scotti Angelo . . . . » 511 —
3. Scali Vincenzo . . . . » 493 —
4. Beni Nazzareno . . . . » 483 —
5. Lazzaretti Mario . . . . » 482 —
6. Tudini Bruno . . » 480 —
7. Pacilli Matteo, nato il 10 novembre 1935 » 478 —
8. Montinaro Pasquale, nato il 16 febbraio 1939 . . » 478 —
9. Scorsino Roberto . . . . » 476 —
10. Ferrara Michele, nato il 19 luglio 1932 » 464 —
11. Pirozzi Antonio, nato il 10 gennaio 1939 » 464 —
12. Cermelli Mario, nato il 14 agosto 1938 » 463 —
13. Baronti Sandro, nato il 12 novembre 1940 » 463 —
14. Romano Giancarlo, nato il 17 agosto 1938 » 461 —
15. Leccese Francesco, nato il 18 ottobre 1942 » 461 —
16. Zettera Bruno . . . . » 459 —
17. Antonelli Franco . . . . » 458 —
18. Giura Giuseppe . . . . » 454,30
19. Cellini Paolo . . . . » 453,60
20. Bottai Alberto . . . . » 453,20
21. Boggio Giuseppe . . . . » 451,10
22. De Donno Mario . . . . » 451 —
23. Murace Stefano . . . . » 450,80
24. Franchi Marcello . . . . » 449,70
25. Pongiluppi Dante . . . . » 447 —
26. Varisco Dario . . . . » 446 —
27. De Michele Gianni . . . . » 445,50
28. Lalli Lucio . » 441,60
29. Cipollone Carlo, nato il 24 novembre 1939 » 441 —
30. Ciarniello Santino, nato il 10 maggio 1946 » 441 —
31. Leonardi Leonardo, nato il 3 settembre 1940, orfano di guerra » 440 —
32. Farina Oscar, nato il 5 aprile 1942, orfano di guerra » 440 —
33. Giamboni Paolo, nato il 13 novembre 1930, coniugato un figlio . . » 440 —
34. Moroni Gianfranco » 439 —
35. Tagliabue Aurelio, nato il 10 settembre 1938 . » 438 —
36. Navach Carlo, nato il 7 gennaio 1941 . » 438 —
37. Barelli Furio . . . . . . » 437 —
38. De Francesco Corrado . . . . » 435,20

39.	Corbeddu Pietro	punti 435 —
40.	Pierpaoli Paolo, nato il 23 agosto 1939	» 434 —
41.	Cosimi Stefano, nato il 27 febbraio 1944	» 434 —
42.	Gandini Alessandro, nato il 25 novembre 1939	» 433 —
43.	Pinna Luigi, nato il 22 marzo 1940	» 433 —
44.	Ciprian Giovanni	» 431 —
45.	Calvo Salvatore	» 430 —
46.	Cariglia Raffaele	» 429,70
47.	Rosati Enrico	» 429 —
48.	Traversi Benedetto	» 427 —
49.	Felici Giorgio	» 424 —
50.	Canzio Giuseppe	» 423 —
51.	Russo Roberto	» 422 —
52.	Faralli Carmine	» 420,50
53.	Grassi Giulio	» 420 —
54.	Cocchi de Sanctis Emilio	» 419 —
55.	Bordin Pier Luigi	» 416 —
56.	Matricciani Antonio	» 413,70
57.	Buccioli Ferdinando	» 412,20
58.	Aiello Salvatore	» 411 —
59.	Monaco Pietro	» 410 —
60.	Grana Giuseppe, orfano di guerra	» 409 —
61.	Mazzoni Giuseppe	» 409 —
62.	Ferrari Renato	» 408,80
63.	Lenarduzzi Giuseppe	» 407 —
64.	Montinaro Vittorio	» 406 —
65.	Marocco Aldo	» 405,60
66.	Orselli Giovanni	» 402 —
67.	De Prezzo Rocco, figlio invalido di guerra	» 400 —
68.	Polcari Emilio, coniugato	» 400 —
69.	Ferrari Antonio	» 398 —
70.	Tortora Gianfranco	» 392 —
71.	Ferrante Leonardo	» 390 —
72.	Marzano Sergio	» 388 —
73.	Masu Pasquale	» 385 —
74.	Fabiani Gianfranco	» 380 —
75.	Giaquinto Tullio	» 379 —
76.	Ferrarese Luciano, nato il 6 gennaio 1940	» 378 —
77.	Gasperini Ermanno, nato il 24 marzo 1940	» 378 —

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1965
Registro n. 30 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 205. — LAZZARINI

(8937)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2a classe vacante nel comune di Sarno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 luglio 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 2a classe vacante nel comune di Sarno;

Visto il decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2a classe vacante nel comune di Sarno nell'ordine appresso indicato:

1.	Nuzzi dott. Saverio	punti 77 —	su 132
2.	Ruggieri dott. Angelantonio	» 76,95	»
3.	Coppa dott. Gerardo	» 76,92	»
4.	Simeone dott. Mariangelo	» 75,86	»
5.	Fuscà dott. Cesare	» 75,78	»
6.	Fedele dott. Antonino	» 75,50	»
7.	Buono dott. Raffaele	punti 74,79	su 132
8.	Pacileo dott. Vincenzo	» 74,51	»
9.	Centro dott. Francesco Sav.	» 73,50	»
10.	Rocchi dott. Carlo	» 73,36	»
11.	Marceca dott. Ignazio	» 73,27	»
12.	Cormio dott. Salvatore	» 73,16	»
13.	Coverlizza dott. Mario	» 72,72	»
14.	Mistrangelo dott. Pio	» 72,60	»
15.	Romano dott. Giacomo	» 72,34	»
16.	Fioretti Renato	» 71,43	»
17.	Panvini dott. Giuseppe	» 71,27	»
18.	Sciascia Giuseppe	» 71,17	»
19.	Magli Francesco	» 71 —	»
20.	Cusumano dott. Lorenzo	» 70,60	»
21.	Mendillo dott. Alfredo	» 69,70	»
22.	Pittà dott. Giuseppe	» 68,96	»
23.	Cappa Francesco	» 68,89	»
24.	Pasquale dott. Giusto	» 68,68	»
25.	Bussotti dott. Bosone	» 68,50	»
26.	Pace dott. Domenico	» 67,95	»
27.	Mastrangelo Domenico	» 67,80	»
28.	Cavalieri dott. Leovigildo	» 67,57	»
29.	Castellano Antonino	» 67,50	»
30.	Bartelloni dott. Manlio	» 67,36	»
31.	Petronio Bartolomeo	» 67 —	»
32.	Vivaldi dott. Sebastiano	» 65,10	»
33.	Geraci dott. Vincenzo	» 64,92	»
34.	Trapani Leopoldo	» 64,56	»
35.	Piazza dott. Vito	» 63,79	»
36.	Pellei Athos	» 62,66	»
37.	Flacco Fioravante	» 62,24	»
38.	Pastore dott. Ettore	» 60,31	»
39.	Boianelli dott. Fernando	» 56,23	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(8866)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il Compartimento di Ancona del pubblico concorso per esami e per titoli a millesettecentosessantanove posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello e punti speciali della linea per l'iscrizione nella sezione III dell'albo compartimentale.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 20 del 31 ottobre 1965 (parte 1a e 2a), è stata pubblicata la deliberazione n. 16/SC.31/Mt del direttore compartimentale di Ancona, in data 23 marzo 1965, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i novantatre posti riservati al Compartimento di Ancona nel pubblico concorso a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea.

(8947)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il Compartimento di Bari del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione per la iscrizione nella sezione I dell'albo compartimentale.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 20 del 31 ottobre 1965 (parte 1a e 2a), è stata pubblicata la deliberazione n. 249 del direttore compartimentale di Bari, in data 31 luglio 1965, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i tredici posti riservati al Compartimento di Bari nel pubblico concorso a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione.

(8948)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a otto posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 6 - giugno 1965, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 1° aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1965, registro n. 6 Sanità, foglio n. 23, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del concorso per esami a otto posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 2 gennaio 1964.

(8886)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso a due posti di tornitore ed aggiustatore meccanico in prova nel ruolo degli operai permanenti del Ministero delle finanze - Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1965 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 16 novembre 1965 il decreto ministeriale 2 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1965, registro n. 34 Finanze, foglio n. 92, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso a due posti di tornitore ed aggiustatore meccanico in prova nel ruolo degli operai permanenti del Ministero delle finanze - Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 26 febbraio 1962.

(8974)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario presso il comune di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3310/279 in data 16 settembre 1964, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario presso il comune di L'Aquila;

Visti i decreti n. 3310/279/1 in data 18 dicembre 1964, numero 3310/279/1 dell'11 gennaio 1965, n. 3310/279/2 del 19 febbraio 1965 e n. 992 del 26 marzo 1965, riguardanti la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1935;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune de L'Aquila nell'ordine appresso indicato:

1. Ortolani Mario . . . . . . punti 174,500
2. Imperiale Marino . . . . . . » 154,300
3. Lanza Olimpio . . . . » 137,130

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di L'Aquila e agli albi pretori dell'Ufficio del medico provinciale di L'Aquila e del Comune interessato.

L'Aquila, addì 9 novembre 1965

Il medico provinciale: LANCETTA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di L'Aquila;

Considerato che il dott. Gaetano Ortolani è risultato primo nella graduatoria suddetta con punti 174,500 e che, pertanto, lo stesso deve essere dichiarato vincitore e nominato ufficiale sanitario del comune di L'Aquila;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Gaetano Ortolani è dichiarato vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario nel comune di L'Aquila.

Lo stesso è nominato per un biennio in via di esperimento ufficiale sanitario del comune di L'Aquila e dovrà prendere servizio entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina da parte del Comune interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di L'Aquila e agli albi pretori dell'Ufficio del medico provinciale di L'Aquila e del Comune interessato.

L'Aquila, addì 9 novembre 1965

Il medico provinciale: LANCETTA

(8871)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti in data 7 giugno 1965 entrambi n. 05414 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle concorrenti risultate vincitrici nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Ritenuto che per effetto della rinuncia della ostetrica De Matteo Elvira si deve procedere all'assegnazione della condotta ostetrica del comune di Ottati;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dalle concorrenti nella domanda di ammissione al concorso e che seguono immediatamente nella graduatoria di merito;

Considerato che l'ostetrica Bove Luisa, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Bove Luisa è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Ottati.

Il sindaco di Ottati è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ai sensi di legge.

Salerno, addì 3 novembre 1965

Il medico provinciale: GALLO

(8655)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 742 in data 25 marzo 1963, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 3057 in data 27 settembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Alessandria Sobborgo Castelceriolo-Lobbi; Montaldo Bormida; Moncestino-Villamiroglio (Consorzio); Ponzano Monferrato, hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n, 281 e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1. Taverna Walter: Alessandria (Sobborgo Castelceriolo-Lobbi);
2. Perfumo Giorgio: Montaldo Bormida;
3. Busca Alessandro: Moncestino-Villamiroglio (Consorzio);
4. Tola Giovanni: Ponzano Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 12 novembre 1965

Il medico provinciale: SIRCANA

(8893)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1081 in data 10 marzo 1965, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti il testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Reggio Calabria, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Giuttari dott. Giovanni, medico provinciale superiore, titolare dell'Ufficio di Catanzaro;

Pivetti dott. Antonio, direttore di sezione della Prefettura di Reggio Calabria;

Spinelli prof. Antonino, primario chirurgo degli Ospedali riuniti di Reggio Calabria;

Zurlo prof. Anselmo, primario medico dell'Ospedale civile di Crotone;

Marrapodi dott. Antonio, medico condotto del comune di San Luca.

Segretario:

Anile dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Reggio Calabria.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 26 ottobre 1965

Il medico provinciale: LANIA

(8981)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.